

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Ministero dell'Interno, Questura di Bologna, rappresentato da..... , domiciliata per la carica in

e

il Comune di Bologna, rappresentato da..., domiciliato per la carica in.....;

di seguito congiuntamente denominate come "Parti".

Premesso che:

- il D.lgs 286/1998 *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* prevede che siano indirizzate al Questore le richieste per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno e che i Comuni abbiano competenze in materia di integrazione sociale anche per quanto riguarda "la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri" (art. 42, comma 1, punto b);
- La LR 5/2004 *"Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati"* prevede che le politiche della Regione e degli enti locali siano finalizzate "a) alla rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale, culturale e politico; ...c) alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano" (art. 1, comma 4.);

Premesso inoltre che il Comune di Bologna ha sviluppato negli anni numerosi interventi mirati all'accoglienza e all'integrazione in materia di immigrazione, attivando, tra l'altro, sportelli di orientamento, centri di accoglienza residenziale e servizi di mediazione linguistico-culturale per gli uffici comunali, per le scuole, per il centro giustizia minorile e per altri uffici della pubblica amministrazione;

Rilevato che i tempi di rilascio dei permessi di soggiorno scontano a tutt'oggi diversi ritardi dovuti a un ingente afflusso di richieste e che l'attuale dotazione organica degli uffici della Questura non consente di rientrare celermente nella tempistica ordinaria;

Rilevato inoltre che i cittadini stranieri che si rivolgono agli Sportelli Sociali e al Servizio Protezioni Internazionali del Comune di Bologna chiedono costantemente supporto nell'interlocuzione con la Questura sulle procedure di rilascio del permesso di soggiorno;

Considerato che la Questura ha proposto al Comune l'avvio di una collaborazione mirata a istituire un Ufficio relazioni con il pubblico per informare i cittadini sullo stato di avanzamento delle pratiche relative ai permessi di soggiorno, chiedendo nello specifico un supporto del Comune per quanto concerne la mediazione linguistico-culturale;

Ritenuto che sia interesse della Questura e del Comune di Bologna collaborare per la realizzazione di una rete di punti di contatto con i cittadini affinché gli stranieri soggiornanti in città ricevano informazioni coordinate e tempestive sui procedimenti amministrativi di loro interesse;

Vista l'art. 15 della L. 241/90 che prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità del protocollo

Le parti condividono la necessità di agevolare la popolazione straniera di Bologna nel rapporto con la Pubblica Amministrazione relativamente alle procedure di rilascio del permesso di soggiorno, contenendo i tempi di attesa e rendendo tale funzione sempre più prossima ai cittadini, anche in termini di trasparenza e certezza dell'azione amministrativa.

Art. 2

Modalità attuative

L'operatività del presente Protocollo d'intesa viene assicurata mediante la realizzazione di un punto informativo per i cittadini stranieri di Bologna che hanno in essere un procedimento di richiesta o rinnovo del permesso di soggiorno e che sono interessati a conoscere lo stato di avanzamento dell'iter amministrativo relativo alla loro posizione. La Questura si occupa della realizzazione di tale sportello con personale proprio e all'interno di una propria sede. Il Comune supporta l'attività attraverso la presenza di operatori con funzioni di mediazione linguistico-culturale forniti da soggetti terzi e legati contrattualmente all'amministrazione. Tali operatori garantiranno inoltre la connessione con gli altri punti informativi del Comune in materia (Sportelli Sociali e Servizio Protezioni Internazionali) e parteciperanno ai relativi momenti di coordinamento.

Art. 3

Copertura degli oneri assicurativi e previdenziali

Tutti gli obblighi e gli oneri, anche assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti del personale impegnato nelle attività disciplinate dal presente Protocollo rimangono a carico dei relativi datori di lavoro.

Le Parti si impegnano a rispettare le leggi vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento agli obblighi imposti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

Obblighi di riservatezza

Fermi restando gli obblighi di riservatezza per lo svolgimento delle attività istituzionali, le parti si impegnano a garantire che il proprio personale assicuri la massima riservatezza riguardo alle informazioni sui dati, le ricerche e qualsiasi altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d'intesa.

Art. 5

Durata, modifiche, rinnovo e facoltà di recesso

Il presente Protocollo d'intesa entrerà in vigore alla data di sottoscrizione ed avrà una durata sperimentale di mesi 6 (sei), al termine dei quali potrà essere rinnovato per ulteriori sei mesi.

La Parti convengono che eventuali modifiche o integrazioni potranno essere apportate solo mediante accordo sottoscritto dalle medesime.

La Parti potranno recedere dal presente Protocollo, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno due mesi; lo scioglimento del presente Protocollo.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente derivanti dalle attività previste nel presente Protocollo unicamente per le finalità connesse con la sua esecuzione e, comunque, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr 196 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7

Controversie

Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa derivare dal presente Protocollo d'intesa.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra i sottoscrittori, ivi compresa a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'interpretazione del presente atto, qualora le stesse non venissero risolte bonariamente sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. 8

Registrazione

Il presente atto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente. Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto, per espressa previsione del art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 82/2005, con firma elettronica avanzata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo n. 82/2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso.